



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 08 LUGLIO 2025

Riunione del 25/06/2025

79.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. M. M.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento del 16/04/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

***Sig. M. M.** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver reso, nella mail del 12 marzo 2025 indirizzata al Giudice Sportivo di Reggio Emilia, dichiarazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Emilia, paventando l'ipotesi che quest'ultimo avrebbe omissso di dare seguito alla denuncia, rivelatasi poi infondata, relativa alla presunta irregolarità della posizione dell'atleta G. M. nel campionato provinciale di II Divisione di Reggio Emilia a causa della presenza nel Consiglio Territoriale medesimo di un componente proveniente dalla stessa società di appartenenza dell'atleta, la Rubierese Volley;*

il Collegio

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 18/3/2025 dell'avv. A. C., Giudice Sportivo del Comitato provinciale di Reggio Emilia, il quale, ritenuto che i fatti in questione fossero lesivi dell'onorabilità della Fipav ed in particolare del Comitato territoriale di Reggio Emilia allegava al proprio esposto la copia della corrispondenza intercorsa via e-mail tra lo stesso avv. C. ed una persona anonima, poi asseritamente identificata nell'atleta della Viva Villa Volley di Modena, sig. M. M.



Con la prima mail del 7 marzo, proveniente dall'account *****@g.mail.com, il redattore denunciava una presunta irregolarità posta in essere dalla Rubierese Volley nel campionato di seconda divisione nelle cui ultime partite aveva schierato l'atleta G. M. che aveva già collezionato nella medesima stagione oltre dieci presenze in un campionato superiore e precisamente in quello Regionale di Serie C.

Con mail di risposta in pari data l'avv. C. assicurava che sarebbero fatte verifiche sulla vicenda e contestualmente chiedeva allo scrivente di qualificarsi rendendo noti i suoi dati anagrafici ed il nominativo della società per la quale era tesserato.

Con la terza mail, scritta nello stesso giorno, il denunciante comunicava la sua intenzione di rimanere anonimo, sul presupposto che la Federazione Pallavolo avrebbe dovuto fare questi controlli in autonomia per la tutela di tutte le società sportive.

Ancora, con successiva mail del 12 marzo, il denunciante, rilevata la mancanza di riscontri e la presenza all'interno del Comitato di Reggio Emilia di una persona proveniente dalla Rubierese Volley, preannunciava una denuncia davanti all'organo Nazionale Federale.

La Procura Federale, in base alla documentazione prodotta dall'esponente con atto del 01/04/2025, comunicava al sig. M. M., la conclusione delle indagini svolte e l'intenzione della stessa Procura di procedere al suo deferimento, comunicando modi e termini per spiegare le eventuali difese. In mancanza di qualsiasi difesa da parte del sig. M. M., la Procura gli inviava l'atto di deferimento innanzi al Tribunale del 16/4/2025. Il Tribunale, con successivo atto, convocava il sig. M. M., per l'udienza del 25/6/2025.

Quest'ultimo, ricevuto detto ultimo atto, inviava una prima mail al Tribunale Federale il 14 maggio, nella quale ipotizzava un errore di persona in quanto lui non era a conoscenza di alcuno dei fatti narrati nell'atto di convocazione, con ulteriore mail del giorno seguente il sig. M. M., comunicava ancora di non aver mai inviato alcuna delle mail di cui all'atto di convocazione, di non conoscere l'atleta G. M., di non aver mai visto una partita di seconda divisione in Reggio Emilia, per cui chiedeva che gli venissero inviate le copie degli atti di cui nulla aveva ricevuto in precedenza all'atto di convocazione.

Successivamente perveniva al Tribunale, da parte del legale del sig. M. M., avv. Lucia D'Ercole del Foro di Modena, formale richiesta di accesso agli atti e in data 24 giugno la comparsa di costituzione del predetto avvocato con la quale, nel ribadire la assoluta estraneità ai fatti di causa da parte del sig. M. M., eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, denunciava la assoluta inconsistenza di elementi probatori a carico del medesimo, posto che il Giudice Unico esponente non aveva fornito alcun chiarimento circa le modalità con cui era giunto ad individuare il sig. M. M., come autore delle mail oggetto del procedimento disciplinare.

A sostegno del proprio scritto difensivo, depositava oltre ad una denuncia alla polizia postale, con formale disconoscimento della titolarità dell'account *****@gmail.com, i referti delle gare cui aveva partecipato il



sig. M. M., negli stessi giorni delle partite riportate nelle e-mail allegata all'esposto, deducendo per l'effetto l'impossibilità da parte dell'incolpato di avere assistito alle gare del campionato femminile di serie "C" nelle quali sarebbe stata schierata l'atleta G. M..

Alla udienza del 25/6/2025 si collegavano, per la Procura, l'avv. Giuseppe Militerni, il quale esprimeva il deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare del prevenuto sulla base dell'esposto del Giudice Sportivo sopra indicato, chiedeva al Tribunale la applicazione di idonea sanzione disciplinare.

Per il sig. M. M., si collegava l'avv. Lucia D'Ercole, la quale si riportava alla propria memoria difensiva e concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento per la carenza probatoria a sostegno dell'accusa; in via subordinata nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'incolpato, che fosse disposto un supplemento di indagine al fine di individuare il reale responsabile delle mail oggetto del procedimento.

Motivi della decisione

Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dall'incolpato, rileva che alla base delle accuse mosse in danno del sig. M. M., vi è soltanto la dichiarazione, contenuta nell'esposto a firma dell'avv. C., dell'avvenuta identificazione del titolare del citato account nella persona del prevenuto, senza alcuna ulteriore specificazione del procedimento istruttorio svolto per giungere a tale conclusione.

Di contro, la difesa del Sig. M. M., ha eccepito la carenza della sua legittimazione passiva e la inconsistenza probatoria dell'accusa, evidenziando a supporto delle sue deduzioni fatti che sono in aperto contrasto con l'identificazione dell'incolpato, nell'autore delle mail incriminate e prodotto la documentazione sopra richiamata.

In base a quanto sopra rilevato, questo Tribunale ritiene di non avere sufficienti elementi a carico del sig. M. M., per poterne accertare e quindi dichiarare la responsabilità disciplinare, pertanto decide come da seguente dispositivo.

PQM

Il Collegio dispone il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato sig. M. M.,
Così deciso in Roma il 02 Luglio 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 Luglio 2025